STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 133

Procedimento per le mancanze previste nell'art. 132

In ordine alle mancanze contemplate dal precedente articolo, vengono effettuati, a cura di uno o piu' inquirenti, i necessari accertamenti, terminati i quali, la autorita' competente a instaurare il procedimento formale, se ritiene che si debba procedere, contesta la mancanza all'incolpato e trasmette gli atti al Consiglio di disciplina con una relazione che riassume i risultati degli accertamenti, individua i responsabili, indica le prove e gli indizi raccolti, e si esprime sulla attendibilita' di questi. La comunicazione da farsi all'incolpato deve indicare il luogo e il giorno a decorrere dal quale l'incolpato stesso potra' prendere visione e copia degli atti.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 19 marzo 1974 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	VII — Disciplina
Capo	II — Competenza e procedimento per la irrogazione delle sanzioni disciplinari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-133-procedimento-per-le-mancanze-previste-nell-art-132/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it